



05654-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

-Presidente-

Sent. Sez. 224/2021

Emilia Anna Giordano

- Relatore

C.C. 2/2/2021

Maria Silvia Giorgi

R.G.N. 24251/2020

Martino Rosati

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

Mancini Giuseppe, nato a Catanzaro il 29/11/1964

avverso l'ordinanza del 6/3/2020 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Giuseppe Mancini propone ricorso per l'annullamento dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta avverso la sentenza di condanna del Mancini per i reati di cui agli artt. 110, 416-*bis* cod. pen. e 319, cod. pen. aggravato ex art. 7 della l. 203/1991.

2. Le sentenze di merito, valorizzando principalmente il contenuto di intercettazioni telefoniche, hanno ritenuto accertato il concorso esterno del Mancini, avvocato e consulente

dell'imprenditore romano Pietro D'Ardes, alla cosca Alvaro, una nota cosca *ndranghetista* operante in Gioia Tauro e località vicine, ricostruendone il contributo all'operazione di acquisizione della società cooperativa All Service, operante nel porto di Gioia Tauro e aggiudicata, con trattativa privata, alla società Cooperativa Lavoro, facente capo al D'Ardes.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal Mancini, ha rilevato che l'imputato, indicato come *consiglieri* del D'Ardes aveva apportato, attraverso il suo ruolo nell'affare, un contributo al rafforzamento e realizzazione del programma criminoso della cosca Alvaro conseguendone tale gruppo un vantaggio da individuare sia nel semplice fatto dell'acquisizione della cooperativa sia nella circostanza che, la cosca, a seguito di quella vicenda, acquisì un maggiore prestigio ed autorità nell'ambito della consorteria mafiosa.

E' stato, altresì, respinto il ricorso del Mancini con riferimento al reato di cui all'art. 319 cod. pen..

A tal riguardo la Corte di Cassazione, dopo avere ripercorso la vicenda relativa alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa All Service ed alla vendita, attraverso pubblici incanti, dell'azienda poi effettivamente ceduta a trattativa privata alla cooperativa facente capo al D'Ardes, ha confermato il ruolo del Mancini nell'operazione, anche in tale caso valorizzando il compendio intercettativo, e confermando le conclusioni alle quali erano pervenute le sentenze di merito secondo le quali il Mancini era stato l'artefice degli accordi corruttivi intervenuti tra il D'Ardes ed uno liquidatori, cioè il commercialista Gianluigi Caruso. Il progetto di acquisizione, preparato dall'odierno ricorrente e dal D'Ardes, si era realizzato grazie agli accordi corruttivi convenuti con il Caruso, che aveva posto in essere comportamenti illegittimi finalizzati a favorire D'Ardes e Mancini. I comportamenti illegittimi del Caruso sono stati individuati (per lo più attraverso le operazioni di intercettazione) e sono consistiti sia nelle costanti e preliminari informazioni riservate che il Caruso aveva "girato" al Mancini ed al D'Ardes anticipando loro i valori che sarebbero stati attribuiti, in sede di perizia estimativa, alla società All Service, in modo da agevolare la preparazione delle operazioni bancarie necessarie al finanziamento dell'iniziativa dell'imprenditore; sia attraverso un'operazione di orientamento, verso una somma gradita al D'Ardes, della perizia estimativa sulla All Service e, contemporaneamente, assumendo un atteggiamento ostruzionistico nei confronti dei concorrenti, ai quali venivano "secretate" le informazioni veicolate al duo D'Ardes-Mancini anche dopo il deposito della perizia il cui contenuto, in pratica, veniva esteso alle ditte concorrenti solo dopo la predisposizione del bando di gara e, così, "pilotando" l'operazione verso la trattativa privata e verso la stipula di un contratto di affitto, come era nei desiderata del D'Ardes e del Mancini. Costoro, secondo la ricostruzione riportata nella sentenza di questa Corte e dedotta dal contenuto delle conversazioni intercettate, fin dal mese di novembre 2006, avevano ordito un piano ovvero una strategia di avvicinamento - cooptandolo nelle società del D'Ardes- del commissario liquidatore Caruso che, infine, era stato retribuito, oltre che attraverso l'offerta di lavoro nelle aziende del D'Ardes, con la somma di cinquantamila euro.



Dalla sentenza della Corte di Cassazione si rileva, altresì, che le perizie di stima della società cooperativa All Service erano in realtà due, una quella Petrini – avente ad oggetto il valore dell'immobile e dei macchinari – che aveva determinato un valore degli stessi di poco inferiore al milione di euro e la perizia di stima Lacchini nella quale quella Petrini era confluita, che aveva determinato il valore del compendio in oltre tre milioni di euro, valore che fu poi posto a base dell'asta. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Mancini e D'Ardes avevano conoscenza già il 2 gennaio 2007 della perizia Petrini e, il 14 marzo 2007, della perizia Lacchini, che incorporava la prima. Il valore indicato nella perizia Lacchini venne poi messo a base della asta pubblica – andata deserta- e della successiva trattativa privata – a due milioni di euro – sulla quale fu, infine *modellata* l'aggiudicazione alla cooperativa del D'Ardes e la individuazione, nelle more, del rapporto di affitto di azienda.

Nel giudizio in Cassazione le difese degli imputati erano state volte in una duplice direzione ovvero da una parte contestare il valore indicato nelle perizie, tanto nella prospettiva di rendere incerti i riferimenti che emergevano dalle conversazioni intercettate ma le difese avevano altresì contestato che fosse accertato il *pilotaggio* dei valori di stima, al fine di assecondare le richieste del D'Ardes e del Mancini.

In particolare, sul primo aspetto la difesa del Caruso aveva contestato i valori delle perizie e, segnatamente le valutazioni della perizia Petrini sostenendo che, invece, il valore indicato dal perito era da determinare in 2.213.455,74. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione (cfr. pag. 123), la ricostruzione della difesa era stata smentita dallo stesso ingegnere Petrini, che aveva confermato l'importo della valutazione dei cespiti immobiliari in euro 963.726,75, precisando che tale importo era così basso perché la All Service non era proprietaria dell'immobile godendo di un semplice diritto di superficie. Rilevava la Corte di Cassazione che, in appello, invece, tale valutazione non era stata contestata dall'imputato che si era limitato a ribattere che dalla somma indicata doveva, comunque essere detratto il valore di privilegio speciale che gravava sull'immobile.

Nella sentenza della Corte di Cassazione (pag. 124) è ben evidenziato che nel corso dei colloqui intercettati ricorreva un *tourbillon* di valori – giustificato dal fatto che la perizia conclusiva, che costituiva l'oggetto dell'interesse del duo D'Ardes-Mancini- non era ancora terminata, ma che, conclusivamente, nel colloquio intercettato il 14 marzo 2007, avvenuto tra Caruso e Mancini, il commissario liquidatore aveva informato il Mancini delle conclusioni del lavoro e che il valore finale era di tre milioni e cinquanta, aggiungendo che gli avrebbe *fatto avere il tutto*.

Con riferimento, poi, alla perizia Lacchini dalla sentenza della Seconda Sezione Penale si evince che la perizia fu autenticata il 23 marzo 2007; depositata al Ministero il 7 maggio mentre l'autorizzazione alla vendita reca la data del 21 giugno 2007. La pubblicità, sui giornali, fu eseguita solo nel mese di settembre 2007: da qui l'agevolazione del Mancini e D'Ardes nella conoscenza dei valori con netto anticipo. Risulta, poi, che in appello la difesa del Mancini, al fine di ricondurre la propalazione del valore di stima ad un dato neutro, aveva fatto riferimento ad



altra perizia, ovvero quella del Marsicaglia, sul valore dell'avviamento che sarebbe stato, però, di agevole e immediato rilievo dal momento che l'azienda non aveva alcun utile, sicché alcuna maliziosa propalazione vi sarebbe stata da parte del Caruso nell'anticiparne il contenuto al Mancini: da qui, secondo la Corte di Cassazione, la irrilevanza del tentativo di spostare il contenuto della conversazione del 4 aprile 2007 in atti sulla *perizia* Marsicaglia, ovvero sulla stima effettuata dal coadiutore del Lacchini.

La Corte di Cassazione (cfr. pag. 132), esaminando l'aspetto del "pilotaggio" della perizia e dell'asta ha esaminato proprio la incidenza della valutazione del Marsicaglia sull'*orientamento* della perizia di stima ed ha esaminato la conversazione del 10 aprile 2007 tra il Marsicaglia e il Caruso. In dibattimento il Marsicaglia aveva precisato che il valore dell'avviamento era stato calcolato sugli ultimi tre esercizi (e non sugli ultimi cinque), negando interferenze nella determinazione del valore dell'avviamento. La Corte ha ritenuto che i giudici del merito avevano ampiamente spiegato le ragioni per le quali Marsicaglia, nel negare interferenze, non era stato attendibile e, quanto alla valutazione dell'avviamento, *ha precisato che è ben noto che si tratta di un argomento in cui le opinioni sono diversissime e, quindi, in essa gioca un ruolo fondamentale la discrezionalità del perito*. Aveva, poi, sottolineato che nella conversazione si fa riferimento al canone di un eventuale affitto che, non essendo ancora stata neppure espletata la procedura di gara, era evento del tutto futuro del quale nei giorni successivi, il Caruso parlava con Fantone. Ha esaminato, infine, la successiva conversazione, del predetto Caruso con Mancini (del 28 maggio 2007) nel corso della quale il Caruso non solo forniva le informazioni richieste ma si spingeva per sostenere i coimputati a chiedere un finanziamento per concludere l'operazione commerciale. Il *pilotaggio*, trovava definitivo avallo nella conversazione del D'Ardes con Casamonica - del 28 maggio 2007 - nel corso della quale l'imprenditore spiegava al suo interlocutore la finezza dell'operazione imbastita dal Caruso che prevedeva già non solo la vendita ma anche l'affitto e che aveva imbastito una valutazione su tutte le caratteristiche della sua impresa (cioè la Coop Lavoro) in modo da prevedere caratteristiche che altri eventuali interessati non avevano (cfr. pag. 134 della sentenza della Corte di Cassazione).

3. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia:

3.1. violazione di legge, in relazione alla valutazione del requisito di *novità* della prova allegata. Premesso che la Corte di merito ha concentrato l'attenzione, rispetto alla documentazione prodotta, solo sui bilanci della All Service per gli anni dal 2001 al 2003, ma erroneamente perché la difesa aveva allegato, come *novum* anche la missiva della Eurofrigo del 22 gennaio 2008 (mai valutata) e la sentenza n. 10676/2013 App RC, sostiene la difesa che le conclusioni della Corte di appello sono certamente erranee, quanto ai bilanci della cooperativa All Service degli anni 2002, 2002 e 2003 poiché il loro contenuto contrasta con il giudizio di floridità economica della All Service fondato, in buona sostanza, sulle dichiarazioni del teste Aldo Alessio. Si tratta di elementi oggettivamente nuovi e, quindi l'ordinanza impugnata è sul punto

erronea quando afferma che tali elementi...."sono in realtà sostanzialmente identici a quelli già dedotti nei giudizi di merito". Tali elementi, inoltre, sono stati valutati dalla Corte di appello pretendendo che essi possiedano autonoma ed esaustiva forza probatoria senza tenere conto che, invece, il contenuto della prova deve essere valutato unitamente agli altri elementi acquisiti e con quelli dedotti – e non considerati – come *novum* in quanto suscettibili di inficiare il giudicato. La Corte di merito non ha compiuto tale valutazione limitandosi a richiamare le prove valorizzate per la condanna, mentre avrebbe dovuto comparare la prova con quelle a suo tempo allegata a favore;

3.2. Collegato a questo è il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa censura il difetto di motivazione in punto di *decisività*. Ha natura assertiva la conclusione della Corte che si è limitata alla lettura degli elementi posti a fondamento della condanna ma non ha esaminato, alla luce della produzione, la portata degli elementi a scarico e, quindi la interferenza dell'intero compendio difensivo sugli elementi che erano stati individuati a carico. La Corte non ha vagliato il grado di resistenza del quadro probatorio, cristallizzato nel giudicato, al fine di verificarne il grado di inattaccabilità alla luce degli elementi nuovi ed omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive sviluppate nella richiesta di revisione ove si evidenziava che il dato dell'*addomesticamento* del valore della stima, per compiacere e agevolare il D'Ardes, era smentito dalla circostanza che anche i bilanci degli anni precedenti erano negativi, circostanza, questa che incideva sulla stima finale e che smentisce l'assunto accusatorio dell'*addomesticamento* del valore di stima poiché, valutando anche questi dati, la valutazione del perito estimatore non poteva essere maggiore. Quello dell'*addomesticamento* dei dati di stima rappresenta, secondo l'istante, un dato rilevante che costituisce l'amalgama e la chiave di lettura degli altri elementi indiziari diretti a carico del Mancini che non avevano forza dimostrativa diretta e, in particolare, della presunta comunicazione, anzitempo, del valore di stima della consulenza Petrini (indicato in un milione di euro). Osserva altresì la difesa che la chiusura della trattativa a due milioni di euro, non è lontana dall'importo risultante dalla missiva della Eurofrigo, anche questa non valutata nella sentenza irrevocabile, società che aveva autonomamente stimato il complesso aziendale in 1.500.000,00 euro offrendo, sulla base di valutazioni strategico-economiche, solo 750.000,00 euro. In altre parole, secondo l'istanza, l'ingerenza illecita del Caruso viene ricostruita sulla base di un duplice elemento ovvero la propalazione anticipata dei valori e la valutazione truccata di stima dei beni perché effettuata sulla scorta degli ultimi tre bilanci di esercizio e non sugli ultimi cinque e valorizzando, dunque, il preteso periodo di floridità aziendale sul contenuto dell'accertamento, floridità che le nuove prove smentiscono e di cui l'ordinanza impugnata non ha verificato la rilevanza che non era stata oggetto di specifica valutazione neppure nella sentenza della Corte di Cassazione (cfr. pag. 123), che (cfr. pag. 137) esaminando le deduzioni difensive si era limitata ad affermare la maggiore plausibilità della ricostruzione accusatoria rispetto alla tesi difensiva e ritenuto "concettualmente apprezzabili" le argomentazioni difensive del Mancini: da qui la necessità di verificare l'incidenza della prova nuova allegata.



3.3. violazione di legge, in relazione all'art. 634 cod. proc. pen. poiché, in carenza di evidenti segni di irrilevanza o inaffidabilità della prova nuova, che emergano *ictu oculi*, la Corte ha proceduto in assenza di contraddittorio, oscurando completamente il *novum* prodotto;

3.4. illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto accertato il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa Alvaro, anche in assenza di reati fine poiché si era accertato che il ricorrente, in concorso con il D'Ardes, si era adoperato per favorire consapevolmente la intromissione illecita della cosca mafiosa degli Alvaro nel Porto di Gioia Tauro, sulla premessa che poco rilevava il rapporto tra la cosca Alvaro e la Cosca Molè. Rileva l'istante che, invece, con sentenza 10676/2013 R.G. Appello Reggio Calabria erano emerse dinamiche operative e criminali del sodalizio Molè in netto contrasto con gli accertamenti del giudicato a carico del Mancini escludendo sia il ruolo (referente imprenditoriale) attribuito al Girolamo Molè, classe 1963, sia l'esistenza di un effettivo interessamento da parte del sodalizio Molè all'acquisizione della All Services. Ciò implica evidenti ricadute, logiche e giuridiche, sul ritenuto concorso esterno del Mancini la cui iniziativa – in difetto di concorrenti commerciali mafiosi, da scalzare con uguale moneta – rimaneva confinata in ambiti imprenditoriale privi di connotazione criminale organizzata. La portata probatoria della sentenza e la circostanza che l'impresa IP non fu prevaricata ma non intese formalizzare un'offerta né presentare cauzione costituiscono dati che impattano in maniera inconciliabile con il giudicato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. E' fondato, con rilievo assorbente rispetto agli ulteriori motivi, il terzo motivo di ricorso. Le deduzioni difensive, in particolare, sottolineano come la decisione di inammissibilità per infondatezza manifesta sia stata emessa *de plano*, contestando la applicazione della previsione (art. 634 cod. proc. pen.) che facoltizza l'adozione di tale modello procedimentale in relazione ai casi di manifesta infondatezza della richiesta. Viceversa, nel caso in cui l'esame sia funzionale alla più ampia prospettazione dialettica delle tesi poste a sostegno della domanda con ampio coinvolgimento, a tenore del *novum* prodotto, dell'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (*ex multis* Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162) non può procedersi all'esame *de plano* se non espropriando l'istante della garanzia del contraddittorio. Nel caso in esame, da qui l'annullamento con rinvio ad altra Corte di appello, l'esame del contenuto della *prova nuova* dedotta va compiuto in rapporto alla «tenuta» della sentenza oggetto della domanda di revisione e comporta una verifica che entra nel merito della domanda di revisione stessa.

2. Come anticipato le *prove nuove* allegate con la richiesta di revisione, i bilanci degli anni 2001, 2002 e 2003 della cooperativa All Services che, in tesi, smentiscono la floridità aziendale della stessa, riferita da un teste, nonché la perizia descrittiva dei suddetti bilanci, redatta dal commercialista Brognieri, sono dirette a confutare l'assunto delle sentenze di condanna secondo

le quali il liquidatore della All Service aveva pilotato la perizia di stima Petrini (in relazione alle unità immobiliari e macchinari) e la perizia Lacchini, nella quale era confluito anche l'accertamento del valore dell'avviamento, verso un abbassamento del valore dell'immobile e dell'azienda, per via dell'accordo corruttivo convenuto con il Caruso. Secondo la difesa la comprovata situazione economica della All Services, desumibile dai bilanci, e dalla ricostruzione compiuta con la perizia Brognieri smentiscono che vi fosse stato un abbassamento del valore della All Services poiché, invece, il passivo degli esercizi 2001, 2002 e 2003 era maggiore rispetto a quello degli anni successivi sicché il contemperamento dei valori di stima dei bilanci anteriori all'anno 2004 avrebbe portato, semmai, contrariamente a quanto affermato nelle sentenze di condanna, ad una valutazione peritale uguale se non addirittura più bassa di quella stimata che, dunque, era corretta.

Per altro aspetto la prova documentale prodotta – ovvero la missiva contenente la proposta della Eurofrigo che, pur essendo stata prodotta dal Caruso (e, dunque, esistente agli atti) non era stata valutata – vale a confutare l'assunto della disparità di trattamento tra le imprese concorrenti, privilegiando la cooperativa facente capo al D'Ardes. Tale documento è rilevante, nella prospettiva della difesa, perché comprovava come gli operatori economici interessati all'acquisto avessero compiuto indagini conoscitive e avevano avuto contatti con i liquidatori onde pervenire alle loro determinazioni.

Infine, la sentenza 10676/2013 R.G. della Corte di appello di Reggio Calabria ha escluso che, in relazione all'acquisizione della Cooperativa All Service erano emerse dinamiche operative e criminali del sodalizio Molè con evidenti ricadute, logiche e giuridiche, sul ritenuto concorso esterno del Mancini la cui iniziativa, in difetto di concorrenti commerciali mafiosi, da scalzare con uguale moneta, rimaneva confinata in ambiti imprenditoriale privi di connotazione criminale organizzata.

3. La Corte di Appello di Catanzaro ha compiuto sugli aspetti dedotti un esame superficiale finendo con l'esaminare *funditus* i contenuti argomentativi della decisione di condanna – in buona sostanza replicati mediante la riproduzione del contenuto delle conversazioni intercettate – ma omettendo l'esame della valenza degli elementi nuovi allegati – in particolare i bilanci e la perizia Brognieri – e della loro incidenza sul contenuto delle perizie di stima, oggetto di diffusa ricostruzione e richiamo nelle sentenze di condanna, come si evince dal Ritenuto in fatto.

Sarebbe stato, invece, compito della Corte di appello sia verificare che la documentazione prodotta e la perizia Brognieri costituiscono *novum*, nell'accezione rilevante ai fini della revisione, trattandosi – quanto alla perizia Brognieri – di una perizia di stima e, soprattutto, verificare se i bilanci prodotti (che pure i periti stimatori avevano avuto a loro disposizione ma che non avevano esaminato, in tal senso deposizione Marsicaglia) possano costituire di per sé "*prova nuova*". Si tratta di un esame preliminare diretto ad accertare l'attendibilità di tale documentazione ad incidere sulle perizie poste a base della condanna, soprattutto nella parte relativa alla valutazione dell'avviamento, aspetto che, come già osservava la Sentenza della Seconda

Sezione, non possiede carattere ricognitivo ma prettamente valutativo e discrezionale (ovvero soggettivo) e, dunque, sulle valutazioni poste a base della perizia che, in quanto perizie di stima sono fortemente condizionata dalla scelta del metodo o dei metodi di valutazione da utilizzarsi, considerato che l'adozione di un metodo piuttosto che di un altro può condurre, a volte, a valori anche sensibilmente differenti.

Occorre, pertanto, in sede di annullamento, verificare i requisiti di "novità" e di rilevanza che la difesa annette alle produzioni con riferimento alle perizie poste a base della decisione di condanna - operazione, questa del tutto pretermessa nell'ordinanza impugnata - anche tenuto conto che sarebbero posti a base della valutazione dei periti elementi di fatto diversi ed ulteriori rispetto a quello che avevano costituito oggetto della stima e, anzi, a disposizione dei periti ma da questi, non si comprende per quale ragione, non valutati.

Considerazioni analoghe si attagliano alla produzione della documentazione relativa ad Eurofrigo ed alla sentenza 10676/2013 R.G. Appello Reggio Calabria che sono rimaste al di fuori dell'attenzione ricostruttiva e valutativa della Corte di merito.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso il 2 febbraio 2021

Il Consigliere relatore  
Emilia Anna Giordano



Il Presidente  
Giorgio Fidelbo

